

Circolare di aggiornamento

N° 22/2024

12 Aprile 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE D.Lgs. 13/2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE D.LGS. 13/2024

Il legislatore, attraverso il decreto legislativo n. 13/2024 ha introdotto, a decorrere dal 2024, un nuovo strumento: il concordato preventivo biennale (di seguito CPB).

L'istituto permette ai contribuenti aderenti di determinare in via anticipata il reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e del valore della produzione netta ai fini IRAP; questo attraverso l'accettazione della proposta elaborata **in modo automatico** dall'Agenzia delle Entrate, per i periodi d'imposta 2024 e 2025 per soggetti ISA in regime ordinario di determinazione del reddito (*indipendentemente dalla tenuta "ordinaria" o "semplificata" della contabilità*) e per il solo periodo 2024 per chi adotta il regime contabile forfettario per la determinazione del reddito.

È quindi rivolto ai

- contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'Art. 9-bis D.L. 50 del 24 aprile 2017, indipendentemente dal punteggio ottenuto. Vi rientrano quindi società di capitali, società di persone, ditte individuali e lavoratori autonomi soggetti all'obbligo di presentazione del modello ISA;
- soggetti in regime forfettario di cui all'art 1, co. Da 54 a 89, L. 190/2014. Non possono aderire al CPB i soggetti in regime forfettario che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2024 (restano invece esclusi coloro che appartengano al cd. Regime dei minimi di cui all'art 27 D.L. n. 98/2011).

Tra i soggetti a cui è rivolto, sono al contempo previste alcune clausole di esclusione, quali:

- mancata presentazione del modello REDDITI in uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato preventivo biennale;
- presenza di una condanna per reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro-beni-utilità derivanti da attività illecita, commessi nei tre periodi d'imposta antecedenti all'applicazione del CPB.
- **presenza di debiti tributari amministrati dall'Agenzia delle Entrate o contributi previdenziali definitivamente accertati e quindi non più impugnabili per un importo pari o superiore ad € 5.000,00 (compresi interessi e sanzioni).**

Il termine per aderire alla proposta dall'Agenzia delle Entrate è fissato per il 15 ottobre 2024, il modello per l'adesione è soggetto ad invio unitamente alla dichiarazione dei redditi 2024 (periodo di imposta 2023).

La proposta di concordato verrà elaborata, come detto, in modo automatico dall'Agenzia delle Entrate a seguito della compilazione e presentazione del modello dedicato al CPB; quest'ultimo è parte integrante del modello ISA o del modello Redditi per i forfettari.

Il calcolo verrà elaborato dal software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate assumendo come base il reddito imponibile del periodo d'imposta 2023, nonché tutti i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa che alcune pubblicazioni della stampa evidenziano come il reddito "determinato" dal software per l'anno 2024 sia maggiore di quello dichiarato per il periodo 2023, ed ulteriormente quello precalcolato per il 2025 sia maggiore di quello quantificato per il 2024. In sostanza il rischio è che si assista ad un incremento dei redditi imponibili.

Effetti dell'adesione

Con l'accettazione della proposta il contribuente sarà obbligato a dichiarare, per i periodi di imposta 2024 e 2025, ai fini IRES/IRPEF ed IRAP **gli importi concordati indipendentemente dal reddito effettivo maturato nel periodo di riferimento.**

Il reddito concordato non tiene tuttavia in considerazione di:

- plusvalenze realizzate e sopravvenienze attive;
- minusvalenze e sopravvenienze passive;

- redditi da partecipazione in società di persone, associazioni e società ed enti soggetti ad IRES;

che, se realizzati negli anni interessati dal CPB, dovranno essere tassati sommandoli algebricamente al reddito concordato.

Cioè se nel corso del 2024 il contribuente cede un cespite e realizza una plusvalenza, questa verrà tassata in aggiunta al reddito concordato; se viceversa realizza una minusvalenza questa verrà sottratta dal reddito concordato.

Attraverso l'adesione al CPB **si accede in via automatica al regime premiale** di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del DL n. 50/2017, a prescindere dal punteggio ISA ottenuto.

Il regime premiale prevede:

1. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
3. L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative.
4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ma non l'esclusione da tutti gli accertamenti);
5. l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
6. L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

Nel caso di accettazione della proposta da parte di società di persone (o di s.r.l. che adottino l'opzione per trasparenza) nonché associazioni tra professionisti il CPB avrà rilievo ai fini della determinazione del reddito imponibile riferito ai rispettivi soci e associati.

Si precisa inoltre che il reddito/valore della produzione netta concordati non possono mai essere inferiori ad € 2.000,00, anche qualora il minor reddito sia determinato in conseguenza di minusvalenze e/o sopravvenienze passive.

In merito ai riflessi del (nuovo) CPB sui contributi previdenziali va evidenziato che, con riferimento dall'analogo istituto previsto dal DL n. 269/2003, **alcune Casse previdenziali** (tra cui Cassa Dottori Commercialisti, Inarcassa, Cassa geometri, Cassa Avvocati) avevano sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai propri iscritti, **non aveva rilevanza il reddito concordato bensì il reddito effettivo realizzato dal professionista**. La liceità di tale "pretesa" è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 11.02.2019, n. 3916 e ordinanza 11.10.2022, n. 20639), quanto precede in considerazione dell'autonomia delle singole Casse.

Cessazione e decadenza

Il D.L. 13/2024 prevede che gli effetti del concordato preventivo biennale vengano meno qualora la variazione dell'attività svolta nel corso dal biennio comporti l'adozione in un diverso modello ISA di riferimento. Gli effetti del CPB vengono meno anche in caso di cessazione dell'attività.

La decadenza dal concordato si verifica nelle seguenti fattispecie:

1. Emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente;
2. Indicazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato (modello redditi 2024) di dati non corrispondenti a quanto comunicato dal contribuente in sede di definizione della proposta di concordato (ivi compresi eventuali dati inesatti comunicati ai fini ISA);

3. Presentazione di una dichiarazione integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi/valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
4. Verificarsi di una delle cause di esclusione previste dall'articolo 11 del decreto;
5. Presenza di debiti tributari d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
6. **Mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato;**
7. Commissione di violazioni di non lieve entità, individuate dall'articolo 22, comma 2, del decreto.

PRO	CONTRO
<p>Il contribuente conoscerà in anticipo l'ammontare delle imposte dovute all'erario per il periodo d'imposta 2024 e 2025. Per il 2024 si avrà una quantificazione della proposta quanto il reddito effettivo potrebbe anche essere conosciuto in modo abbastanza preciso (<i>il termine è metà ottobre</i>).</p>	<p>Il mancato pagamento delle imposte comporta la decadenza dal regime. Dovrà essere chiarito se il ravvedimento (<i>in caso di omesso pagamento nei termini</i>) "sana" la causa di decadenza o meno. Nel secondo caso chi aderisce al CPB non può premettersi di non pagare le imposte dovute alle scadenze previste.</p>
<p>Nel caso di maggiori redditi, rispetto a quanto concordato, l'importo dovuto non cambierà (<i>salvo che i maggiori redditi siano dovuti a sopravvenienze, plusvalenze o redditi da partecipazione</i>). È quindi un regime da adottare per chi ha certezza di redditi in crescita nel biennio 2024/2025.</p>	
<p>Solo in caso di riduzione del reddito effettivo al di sotto del 50% rispetto a quanto concordato, il CPB sarà privo di effetti. Diversamente le imposte devono essere corrisposte sul reddito concordato.</p>	<p>Eventuali minori redditi effettivi conseguiti dal contribuente non porteranno ad una corrispondente riduzione del reddito imponibile e delle relative imposte, salvo che il reddito effettivo non sia inferiore del 50% di quello concordato e ciò a seguito di circostanze eccezionali. Circostanze che verranno poi vagliate all'Amministrazione Finanziaria.</p>
<p>Con l'adesione al CPB al contribuente spetterà il regime premiale di cui all'art 9-bis co.11 - D.L. 50/2017 (<i>vedasi dettaglio nell'apposito paragrafo</i>).</p>	
<p>Il reddito concordato NON rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini ISEE, per quest'ultimo andrà considerato il reddito effettivamente prodotto; - Per la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici per i quali siano previsti requisiti reddituali <p>Se il reddito concordato fosse maggiore del reddito effettivo rileva sempre il reddito effettivo.</p>	<p>Il reddito concordato NON rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini ISEE, per quest'ultimo andrà considerato il reddito effettivamente prodotto; - per la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici per i quali siano previsti requisiti reddituali. <p>Se il reddito concordato fosse inferiore del reddito effettivo rileva sempre il reddito effettivo.</p>

	Il contribuente è comunque tenuto agli adempimenti fiscali ordinari (<i>nessuno escluso</i>) ivi compresa la compilazione del modello ISA che verrà poi utilizzato per determinare i nuovi redditi da CPB per gli anni 2026 e 2027.
	Il contribuente è comunque potenzialmente soggetto ad accertamenti che se ravvisano irregolarità possono far decadere il regime CPB.
Il reddito concordato dovrebbe essere considerato quale imponibile ai fini dei contributi previdenziali.	Alcune casse di previdenza potrebbero non ritenere il reddito concordato quale base imponibile per il versamento dei contributi e richiedere il versamento sul reddito effettivo. Il contribuente potrebbe sempre decidere di pagare i contributi previdenziali sul reddito effettivo - se maggiore - del reddito da concordato (<i>ciò in ottica pensionistica</i>).
Se le perdite su crediti non sono considerate sopravvenienze passive (<i>e così pare dai principi contabili</i>) non sono deducibili dal reddito concordato. Quindi una perdita su crediti non sarebbe rilevante salvo determini una riduzione del reddito effettivo per oltre il 50% rispetto a quello concordato (<i>evento eccezionale</i>).	Le perdite su crediti sono deducibili ai fini delle imposte dirette nei casi previsti per legge.
L'Amministrazione Finanziaria dovrebbe intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti NON aderenti al CPB.	In caso di adesione dovrebbero essere limitate le verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria, MA NON SONO ESCLUSE.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

